



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 280 DEL 28/12/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "SOLE DELLE ALPI" IN VIA SAN BONAVENTURA A ROSA' - PROROGA -.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. **Bordignon Rag. Paolo** nella sua qualità di **SINDACO**, partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Bertoia**.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

		Pres.	Ass.
BORDIGNON PAOLO	Sindaco	X	
BIZZOTTO SIMONE	Vicesindaco	X	
LANDO ERMENEGILDO	Assessore		X
GRANDOTTO CHIARA	Assessore	X	
FRIGHETTO MAURO	Assessore	X	
BIZZOTTO GIANDOMENICO	Assessore		X

Presenti: 4 - Assenti: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Settore Area II[^] - Area Amministrativa-Demografica, Staff-Attività Produttive e Commercio -
Servizio Ufficio Sport

Bozza n° 309

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "SOLE DELLE ALPI" IN VIA SAN
BONAVENTURA A ROSA' - PROROGA -.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 29/11/2010 c'è stato l'atto di intenti per l'affidamento diretto della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport presso gli Impianti sportivi "Sole delle Alpi" in via San Bonaventura a Rosà, individuando la società Volley Rosà quale "candidato unico" all'assegnazione della gestione ed in uso, della struttura sportiva meglio sopra evidenziata;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2010 c'è stato l'affidamento in gestione all'A.S.D. Volley Rosà del Palazzetto dello Sport e dell'anfiteatro Athena e approvata la relativa convenzione;

- con convenzione sottoscritta in data 20/01/2011 è stato disciplinato il rapporto con detta Associazione Sportiva;

Dato atto che la convenzione di cui sopra scade il 31/12/2015;

Considerato che la società Volley Rosà, ha espresso la volontà di continuare la gestione della struttura sportiva in argomento, costituendo un'apposita associazione, formata da componenti della stessa Volley, che avrà il compito anche di gestire il Palazzetto e l'Anfiteatro Athena;

= che la suddetta associazione Athena Sport Center A.S.D. con sede in Rosà Via S. Bonaventura, 4 - ha espresso disponibilità a continuare nel servizio di gestione del suddetto impianto alle condizioni tutte di cui alla precedente convenzione del 20/01/2011 giusta comunicazione di data 22/12/2015 prot. 20093;

= l'associazione Athena Sport Center A.S.D. è senza scopo di lucro ed ha dichiarato di essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto. L'associazione Athena Sport Center ha come scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche e culturali del territorio da svolgersi presso il Palazzetto dello sport, come risulta dall'atto costitutivo presentato;

Dato atto che la Regione Veneto ha emanato la Legge Regionale n. 8 in data 11 maggio 2015 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*" alla quale l'Amministrazione intende conformarsi adeguando il proprio regolamento comunale;

Rilevata la necessità, per garantire continuità alla gestione del Palazzetto dello Sport, ed evitare interruzioni, di prorogare i termini dell'affidamento temporaneo all'associazione Athena Sport Center A.S.D. **fino al 30 giugno 2016**, e comunque fino alla chiusura delle attività sportive in essere presso il Palazzetto dello Sport;

= al fine di avviare la procedura per l'affidamento del servizio per un periodo più lungo e nel frattempo adeguare la regolamentazione comunale con la normativa regionale vigente in materia;

Vista l'allegata bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Rosà e l'associazione sportiva dilettantistica Athena Sport Center;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prorogare all'associazione A.S.D. Athena Sport Center con sede in Rosà Via S. Bonaventura, 4 - l'affidamento temporaneo del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport e dell'Anfiteatro Athena presso gli Impianti sportivi "Sole delle Alpi" in Via San Bonaventura a Rosà, **fino al 30 giugno 2016** e comunque fino alla chiusura delle attività sportiva in essere presso il Palazzetto dello Sport;
= al fine di avviare la procedura per l'affidamento del servizio per un periodo più lungo e nel frattempo adeguare la regolamentazione comunale con la normativa regionale vigente in materia;
- 3) di approvare l'allegata convenzione **sub a)** che regola i rapporti tra l'associazione e il comune di Rosà;
- 4) di demandare al dirigente competente ogni adempimento necessario e conseguente all'adozione del presente provvedimento, compresa l'introduzione nella convenzione di tutte quelle clausole o condizioni che ritenesse necessarie nell'interesse dell'Ente, il tutto fin d'ora ratio e valido.

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "SOLE DELLE ALPI" IN VIA SAN BONAVENTURA A ROSA' - PROROGA -.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la presente proposta, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì, _ 28 DIC. 2015



Il Responsabile
Bonato Sabrina


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la presente proposta, si esprime parere favorevole di regolarità contabile:

- attestante la legittimità della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Vista la presente proposta, non si esprime parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, _ 28 DIC. 2015



Il Responsabile
M. Catia Merangoni Zolin

BORDIGNON Paolo	
BIZZOTTO Simone	
LANDO Ermenegildo	
GRANDOTTO Chiara	
FRIGHETTO Mauro	
BIZZOTTO Giandomenico	

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "SOLE DELLE ALPI" IN VIA SAN BONAVENTURA A ROSA' - PROROGA -.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 29/11/2010 c'è stato l'atto di intenti per l'affidamento diretto della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport presso gli Impianti sportivi "Sole delle Alpi" in via San Bonaventura a Rosà, individuando la società Volley Rosà quale "candidato unico" all'assegnazione della gestione ed in uso, della struttura sportiva meglio sopra evidenziata;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2010 c'è stato l'affidamento in gestione all'A.S.D. Volley Rosà del Palazzetto dello Sport e dell'anfiteatro Athena e approvata la relativa convenzione;

- con convenzione sottoscritta in data 20/01/2011 è stato disciplinato il rapporto con detta Associazione Sportiva;

Dato atto che la convenzione di cui sopra scade il 31/12/2015;

Considerato che la società Volley Rosà, ha espresso la volontà di continuare la gestione della struttura sportiva in argomento, costituendo un'apposita associazione, formata da componenti della stessa Volley, che avrà il compito anche di gestire il Palazzetto e l'Anfiteatro Athena;

= che la suddetta associazione Athena Sport Center A.S.D. con sede in Rosà Via S. Bonaventura, 4 - ha espresso disponibilità a continuare nel servizio di gestione del suddetto impianto alle condizioni tutte di cui alla precedente convenzione del 20/01/2011 giusta comunicazione di data 22/12/2015 prot. 20093;

= l'associazione Athena Sport Center A.S.D. è senza scopo di lucro ed ha dichiarato di essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto. L'associazione Athena Sport Center ha come scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche e culturali del territorio da svolgersi presso il Palazzetto dello sport, come risulta dall'atto costitutivo presentato;

Dato atto che la Regione Veneto ha emanato la Legge Regionale n. 8 in data 11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" alla quale l'Amministrazione intende conformarsi adeguando il proprio regolamento comunale;

Rilevata la necessità, per garantire continuità alla gestione del Palazzetto dello Sport, ed evitare interruzioni, di prorogare i termini dell'affidamento temporaneo all'associazione Athena Sport Center A.S.D. **fino al 30 giugno 2016**, e comunque fino alla chiusura delle attività sportive in essere presso il Palazzetto dello Sport;

= al fine di avviare la procedura per l'affidamento del servizio per un periodo più lungo e nel frattempo adeguare la regolamentazione comunale con la normativa regionale vigente in materia;

Vista l'allegata bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Rosà e l'associazione sportiva dilettantistica Athena Sport Center;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prorogare all'associazione A.S.D. Athena Sport Center con sede in Rosà Via S.

Bonaventura, 4 - l'affidamento temporaneo del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport e dell'Anfiteatro Athena presso gli Impianti sportivi "Sole delle Alpi" in Via San Bonaventura a Rosà, **fino al 30 giugno 2016** e comunque fino alla chiusura delle attività sportiva in essere presso il Palazzetto dello Sport;

= al fine di avviare la procedura per l'affidamento del servizio per un periodo più lungo e nel frattempo adeguare la regolamentazione comunale con la normativa regionale vigente in materia;

3) di approvare l'allegata convenzione **sub a)** che regola i rapporti tra l'associazione e il comune di Rosà;

4) di demandare al dirigente competente ogni adempimento necessario e conseguente all'adozione del presente provvedimento, compresa l'introduzione nella convenzione di tutte quelle clausole o condizioni che ritenesse necessarie nell'interesse dell'Ente, il tutto fin d'ora ratio e valido.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO "PALAROSA" PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "SOLE
DELLE ALPI" IN VIA SAN BONAVENTURA A ROSÀ**

L'anno 2016 (duemilasedici) giorno _____ del mese di gennaio presso la residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Rosà C.F./P.IVA 00276370244 nella persona del Responsabile della II° Area - ufficio sport - Bonato dott.ssa Sabrina nata a Bassano del Grappa il 01/02/1969 -

E

l'associazione sportiva ATHENA SPORT CENTER A.S.D. con sede legale in Rosà Via San Bonaventura, 4 C.F./P.IVA _____ in persona del Sig. BRANCIFORTI FERDINANDO nato a Bassano del Grappa il 18/10/1960 residente in Rosà Via _____ n. _____ C.F. BRNFDN60R18A703Z - che interviene in qualità di Presidente.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 29/11/2010 c'è stato l'atto di intenti per l'affidamento diretto della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport presso gli Impianti sportivi "Sole delle Alpi" in via San Bonaventura a Rosà, individuando la società Volley Rosà quale "candidato unico" all'assegnazione della gestione ed in uso, della struttura sportiva meglio sopra evidenziata;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2010 c'è stato l'affidamento in gestione all'A.S.D. Volley Rosà del Palazzetto dello Sport e dell'anfiteatro Athena e approvata la relativa convenzione;
- con convenzione sottoscritta in data 20/01/2011 è stato disciplinato il rapporto tra l'associazione Volley Rosà e l'amministrazione comunale di Rosà;
- con lettera prot. n. 20093 del 22/12/2015 la società Athena Sport Center A.S.D., ha dato la propria disponibilità a gestire il Palazzetto dello Sport in argomento nel rispetto della convenzione sottoscritta dalla Volley Rosà il 20/01/2011, controfirmata anche dalla Volley Rosà;
- l'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;
- l'art. 20, comma 6, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi sottolinea che l'affidamento degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto con società, associazioni sportive...;
- la gestione dell'impianto sportivo in argomento è palesemente una gestione non economica perché, come storicamente accertato, i costi di manutenzione e di gestione

sono assolutamente superiori ad ogni vocazione lucrosa dell'impianto.

- in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. ____ del _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con una azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio e la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel comune presso il centro sportivo "Sole delle Alpi" in Via San Bonaventura e costituito da: Palazzetto dello sport "PalaRosa" e Anfiteatro "Athena".

Art. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

= organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

= supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;

= partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

Art. 3 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A. a carico del concessionario:

= servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;

= servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;

= servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;

= manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;

= manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;

= espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;

= manutenzione delle porte e delle serrature;

= ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;

= manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;

= manutenzione costante del campo di gioco;

- = manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
- = pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
- = manutenzione apparecchiature di allarme;
- = assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
- = intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune:

- = manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
- = manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.

Art. 4 - USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle scuole statali pubbliche presenti nel comune di Rosà. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2.

Le tariffe che il concessionario applica per il suddetto uso devono essere approvate annualmente dall'Amministrazione comunale. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2. L'uso degli impianti è, comunque, subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

3. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- . apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- . supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;

. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento all'autore del danno di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5 MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;

b. attività amministrative e sociali;

c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

a) incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;

b) sponsorizzazione di iniziative sportive;

c) esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;

d) contributi pubblici e privati;

e) quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;

f) quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 6 - L'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:

a) elenco dei corsi con l'indicazione anche degli orari, dei costi per l'utenza e delle fasce di età cui sono destinati;

b) elenco dei campionati che interessano il concessionario;

- c) programma degli allenamenti;
- d) altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 7 - LOCALE BAR

La Concessionaria si impegna e si obbliga di gestire direttamente il servizio bar-sala polivalente, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, forniti dei necessari permessi previsti. La somministrazione di alimenti e bevande, pertanto, dovrà essere effettuata congiuntamente alle attività sportive e ricreative organizzate all'interno degli impianti sportivi, le quali saranno, comunque, prevalenti rispetto all'attività di pubblico esercizio. L'autorizzazione all'esercizio di bar resterà di proprietà del Comune concedente. Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato a tutti i frequentatori del complesso degli impianti sportivi e, pertanto, il suo funzionamento dovrà essere disciplinato da apposito Regolamento. La Concessionaria risponde solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. **La gestione del bar decade automaticamente allo scadere della presente convenzione.**

Art. 8 - DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2016 e termina il 30 giugno 2016 e comunque fino alla chiusura delle attività sportive in essere presso la struttura sportiva in argomento.
2. E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi **almeno 30 giorni prima della scadenza della presente convenzione.** Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
4. E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 9 - VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 11 - ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale minimo di euro 1.000.000.-
4. Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare polizza assicurativa a favore del comune per rischio locativo avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 1.500.000.- per beni immobili e mobili.

Art. 12 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:
 - a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
 - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 13 - AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

Art. 14 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 15 - SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative.

Art. 16 - CONTRIBUTO

Qualora gli introiti derivanti dalla gestione non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi, il concessionario potrà chiedere il sostegno finanziario del Comune, che, occorrendo, sarà deliberato dalla Giunta Comunale. L'ammissibilità al contributo è determinata dalla conformità del quadro previsionale delle entrate e delle spese relative all'attività od iniziativa oggetto dell'istanza stessa. Ai fini dell'erogazione del contributo il Comune è legittimato a chiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa alla spese ed entrate risultanti dal quadro previsionale e della ulteriore documentazione di carattere contabile e fiscale che comprovi la veridicità del rendiconto presentato.

Art. 17 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge ed, in particolare, al Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 8 luglio 2010, in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport, che viene allegato sub 1) alla presente convenzione per costituirne parte integrante ed essenziale.

Letto, approvato e sottoscritto,

ATHENA SPORT CENTER A.S.D. - Presidente Branciforti Ferdinando - _____

COMUNE DI ROSÀ - Bonato dott.ssa Sabrina - _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Bordignon Rag. Paolo



Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Bertoia

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi, e trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, _ - 7 GEN. 2016



Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Bertoia

E S T R E M I E S E C U T I V I T À

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data 18 GEN. 2016

Addì, _ - 4 FEB. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Livio Bertoia